

RELAZIONE

Con il progetto di legge proposto, articolato in due Titoli, la Regione Emilia-Romagna intende integrare le risorse già previste per i settori della coltivazione della patata, del riso e della barbabietola da zucchero, oltre che finanziare l'attuazione di progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e la realizzazione di investimenti delle imprese interessate dei settori della pesca e dell'acquacoltura, in relazione ai disagi collegati al rigassificatore di Ravenna.

Il Titolo I "Interventi settoriali" è dedicato all'istituzione delle misure di intervento.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, per la campagna 2025, integra l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 31 marzo 2025 a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, per un importo massimo di Euro 700.000,00, per l'esercizio finanziario 2025, alle medesime condizioni e modalità previste in legge regionale n. 3.

L'articolo 2, al comma 1, al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, per la campagna 2025, integra l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 31 marzo 2025 a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate, per un importo massimo di Euro 500.000,00, per l'esercizio finanziario 2025, alle medesime condizioni e modalità previste in legge regionale n. 3.

L'articolo 3, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, integra di 300.000,00 euro l'autorizzazione di spesa di cui dall'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2024 n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura) e dall'articolo 18 della legge regionale n. 3 del 2025, destinata per la campagna 2025, all'erogazione di aiuti per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero.

L'articolo 4, al comma 1, al fine di compensare il settore della pesca e dell'acquacoltura in relazione ai disagi collegati alla realizzazione del rigassificatore di Ravenna, prevede l'attuazione di progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per la realizzazione di investimenti delle imprese interessate e dei loro consorzi che trovano copertura finanziaria nelle risorse versate, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell'importo versato di euro 1.000.000,00, dalla SNAM FSRU Italia S.r.l., in applicazione delle risultanze della Conferenza di servizi approvate con decreto n. 1 del 6 febbraio 2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Straordinario ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2022.

Al comma 2 si prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di attuazione del comma 1 nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il Titolo II "Disposizioni finali" contiene 2 articoli.

L'articolo 5 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel Titolo I.

Da ultimo, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge, che avrà luogo il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

PROGETTO DI LEGGE

Titolo I **INTERVENTI SETTORIALI**

Art. 1

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2025) a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, è integrata per un importo massimo di euro 700.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, alle medesime condizioni e modalità ivi previste.

Art. 2

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2025 a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate è integrata per un importo massimo di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, alle medesime condizioni e modalità ivi previste.

Art. 3

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Al fine di incrementare il sostegno della produzione bieticola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2024 n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura) e dall'articolo 18 della legge regionale n. 3 del 2025 è integrata di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 4

Interventi straordinari a sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di compensare il settore della pesca e dell'acquacoltura in relazione ai disagi collegati alla realizzazione del rigassificatore di Ravenna, l'importo di euro 1.000.000,00 versato alla Regione Emilia-Romagna dalla SNAM FSRU Italia S.r.l., in applicazione delle risultanze della Conferenza di servizi approvate con decreto n. 1 del 6 febbraio 2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Straordinario ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2022, è vincolato all'attuazione di progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per la realizzazione di investimenti delle imprese interessate e loro consorzi.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del comma 1 nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, nel limite massimo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell'importo versato di euro 1.000.000,00, da SNAM FSRU Italia S.r.l., in applicazione delle risultanze della Conferenza di servizi approvate con decreto n. 1 del 6 febbraio 2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Straordinario ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2022.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).